

(Allegato B) al n. 134686 di rep. e n. 36164 di racc.

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa Sociale LA PRIMULA – Onlus”.

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata “La Primula S.C.S. Onlus”.La cooperativa ha sede nel Comune di Casier (provincia di Treviso).

La Cooperativa potrà, con delibera dell’organo amministrativo, istituire e/o sopprimere sedi secondarie. L'organo Amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale all' interno delle stesso comune, nonché istituire e/o sopprimere, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

##### **Articolo 2 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2021 (trentuno dicembre duemilaventuno) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

### **TITOLO II**

#### **DISCIPLINA DI**

##### **RIFERIMENTO**

##### **Articolo 3 - Normativa generale**

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e dei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

##### **Articolo 4 - Normativa speciale**

Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381 dell'11 novembre 1991 riguardante la disciplina delle Cooperative Sociali.La stessa a norma del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10, costituisce altresì "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" di diritto, della quale, ove più favorevole rispetto

alla restante normativa applicabile, la stessa Cooperativa Sociale utilizzerà la normativa.

### **TITOLO III**

#### **REGIME MUTUALISTICO - SCOPO - OGGETTO**

##### **ESERCIZIO**

##### **DELL'ATTIVITA'**

#### **Articolo 5 - Regime mutualistico**

La Cooperativa in quanto rispettosa delle norme di cui alla legge n. 381/91 è cooperativa a mutualità prevalente. La Cooperativa nell'ambito delle proprie attività, intende comunque orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile.

#### **Articolo 6 - Scopo sociale**

La Cooperativa non ha finalità speculative né legami politici e confessionali. Il suo fine è:

- la costituzione e la gestione di una comunità alloggio/lavoro ed, in questo ambito, di una struttura di emergenza per i portatori di handicap del territorio, avvalendosi degli strumenti previsti dalle vigenti leggi in materia di invalidi civili;
- l'obbligo di fornire le prestazioni accessorie ed idonee all'inserimento nella vita sociale, civile e lavorativa di persone con difficoltà psichiche e psicofisiche;
- la promozione socio culturale;
- la partecipazione di tutti i soci ai principi della mutualità conseguimento degli scopi sociali con particolare riferimento al recupero sociale e lavorativo dei giovani handicappati;
- la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della comunità ai problemi culturali e sociali, per i problemi dei portatori di handicap.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e istituzioni pubbliche, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità ed in special modo di volontari, dei fruitori dei servizi e loro familiari, di enti con finalità di solidarietà sociale. La Cooperativa facendo partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi

ed ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, vuole dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili dei consorzi territoriali.

Potrà dare adesione ad altri organismi associativi, economici che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. La Cooperativa potrà altresì aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi

cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545septies del Codice Civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

## **Articolo 7 - Oggetto sociale**

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, previsto all'articolo 6 (sei) del presente statuto, considerati i requisiti e gli interessi dei soci si propone come oggetto:

a)-di promuovere e realizzare iniziative sociali, culturali e turistiche sia per i propri soci che per le persone non associate.

b)-di ricercare ogni possibilità di inserimento delle persone colpite da handicap nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione e l'individuazione di posti di lavoro avvalendosi degli strumenti previsti dalle leggi in materia di invalidi civili e raggiungendo accordi particolari con aziende e forze sindacali;

c)-di dotarsi di locali, mobili e arredamento idonei all'alloggio;

d)-di svolgere ogni altra attività che favorisca il recupero sociale, culturale e professionale di persone colpite da handicap;

-attività produttive e commerciali con valenza educativa e terapeutica;

-attività sportive e ricreative finalizzate all'integrazione sociale di soggetti emarginati;

- attività di trasporto di cose e persone ed accompagnamento di soggetti con limitate capacità motorie quali disabili, anziani, malati in genere, in proprio o per conto terzi;

- attività di consulenza e formazione professionale per i propri soci e per altri soggetti, tramite l'organizzazione o la partecipazione in partnership a corsi formativi anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- attività di sensibilizzazione, di ricerca e di progettazione per la promozione della cultura della domiciliarità della deistituzionalizzazione, presso la comunità locale per renderla più consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di supporto logistico, organizzativo e gestionale alle attività indicate quali per esempio:
  - la somministrazione di alimenti e bevande;
  - promozione, organizzazione e gestioni di attività di formazione per i propri soci e per altri soggetti, anche con il supporto di enti di formazione professionale volte ad accrescere la coscienza cooperativistica, a migliorare la qualità degli interventi riabilitativi ed educativi, a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità di quanti partecipano alle attività della Cooperativa;
  - promozione, organizzazione e consulenza di altre realtà cooperative che condividano progetti di sviluppo nell'ambito sociale e sanitario;
  - pubblicazione di libri, riviste, notiziari riguardanti studi, analisi, approfondimenti di carattere sanitario, sociale e divulgativo.

Tutte le attività potranno essere svolte in proprio o per conto terzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, ivi compresa quella agricola, di interesse comune e utile per il raggiungimento degli scopi sociali nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti Norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà partecipare a società, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi.

La cooperativa potrà assumere *in* gestione aziende di terzi, aventi comunque attività affine o connessa alla propria; per il conseguimento degli scopi sociali potrà avvalersi della consulenza e prestazione d'opera delle figure professionali in ambito socio - sanitario - amministrativo che si rendessero di volta in volta necessarie con rapporto professionale regolato secondo le normative vigenti.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà:

- concedere avalli, fidejussioni, prestiti sia per proprio interesse che per interesse di terzi se appartenenti al movimento cooperativo;
- assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili;
- associarsi ad altre società, società cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione;
- assumere mutui, linee di credito e finanziamenti presso istituti bancari o assicurativi;
- accettare erogazioni liberali, donazioni, legati, contributi in conto capitale e in conto esercizio provenienti da privati, enti giuridici, pubblici e privati;
- autorizzare gli amministratori e i soci a costituirsi fideiussori con propri beni, per l'adempimento delle obbligazioni che eventualmente la Cooperativa dovesse decidere di assumere presso istituti bancari e assicurativi.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; e in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

### **Articolo 8 - Esercizio dell'attività**

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci cooperatori lavoratori instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

## **TITOLO IV**

### **SOCI E QUOTE**

#### **Articolo 9 – Requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- genitori, tutori, rappresentanti legali e giudiziali di incapaci, nonché persone di maggiore età che dimostrino interesse per gli scopi che la cooperativa si prefigge;
- persone giuridiche, enti ed associazioni.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

La partecipazione all'attività della Cooperativa nonché l'effettivo determinarsi dello scambio mutualistico sono le condizioni indispensabili per l'ammissione del socio in Cooperativa

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a quella della cooperativa, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie di seguito indicate.

#### **Articolo 10 - Soci Cooperatori**

I soci cooperatori:

- condividono lo scopo sociale della Cooperativa;
- riconoscono nella Cooperativa una comunità di persone in grado di soddisfare i propri bisogni o i bisogni dei loro familiari, impegnandosi secondo i propri interessi e le necessità soggettive per il raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa;

-concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;  
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;  
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale;  
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.  
Possono essere soci cooperatori gli appartenenti alle seguenti categorie:

1) - soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono tutti i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) - soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente od indirettamente, in qualità di utenti o come loro familiari, dei servizi sociali, assistenziali ed animativi gestiti dalla Cooperativa;

3) - soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non saranno applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuarsi in applicazione a convenzioni e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali.

### **Articolo 11 - Categoria speciale di soci,**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, e non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;

c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione

per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

## **Articolo 12 – Soci sovventori**

Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, potranno essere soci della cooperativa le persone giuridiche, le persone fisiche e gli enti collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si rendono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa; detti soci apparterranno alla categoria dei soci sovventori.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; tali soci sovventori possono essere nominati amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.

Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

## **Articolo 13 - Domanda di ammissione**

Chi desidera diventare socio sia ordinario che speciale deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiararsi di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 45 e seguenti del presente statuto;

f) la categoria cui desidera appartenere.

qualora si faccia richiesta di ammissione tra i soci cooperatori fruitori o volontari, l'indicazione dei bisogni, delle necessità, o delle motivazioni personali possedute per i quali si determina il rapporto mutualistico con la Cooperativa in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relative alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; codice fiscale e partita IVA.

- 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

#### **Articolo 14 - Procedura di ammissione**

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocate, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 15 – Obblighi dei soci**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 22, 23 e 24;
- b) della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- c) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta dell'Organo Amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

#### **Articolo 16 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

#### **Articolo 17 – Compensi ai soci cooperatori lavoratori**



Ai soci cooperatori lavoratori, spetterà un compenso per il conferimento della loro opera che dovrà tener conto della quantità e della qualità del lavoro prestato, della particolare natura associativa del rapporto socio-cooperativa e delle esigenze sociali.

### **Articolo 18 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori**

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'articolo 2527 del Codice Civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35 (ristorni) anche in misura inferiore ai soci ordinari, tenuto conto dei costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori, essi possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 19 (recesso) del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo le quote sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 19 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- 1-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione Se il socio è diverso da persona fisica.

## **Articolo 20 – Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) - che abbia cessato per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura e che non abbia contestualmente fatto domanda di iscrizione in un'altra sezione del Libro soci.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

## **Articolo 21 - Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 (nove) senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) - che arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;
- e) - che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;
- f) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
- h) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- i) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero

ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

l) nell' esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

m) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 120 (centoventi) giorni, non adempia al versamento del valore della partecipazione o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

n) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi della Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

o) che non ottemperi alle decisioni compromissorie dell' art. 40 dello statuto.

p) - che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Lo scioglimento del rapporto speciale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

## **Articolo 22 - Delibera di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

## **Articolo 23 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale socialmente effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

## **Articolo 24 - morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con la modalità di cui al successivo articolo 25.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto a tale designazione si applica l'art. 2347, comma 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 13. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dei successivi artt. 25 e 26.

In caso di pluralità degli eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 13. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi degli artt. 25 e 26.

#### **Articolo 25 – Diritti conseguenti al recesso, all'esclusione o al decesso del socio**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote di partecipazione.

Il rimborso della quota di partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso/l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati alle lettere h, i, l e o dell'art. 21 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 26 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.**

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti, il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

## **TITOLO V**

### **SOCI SOVVENTORI**

#### **Articolo 27 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

#### **Articolo 28 - Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, comunque la partecipazione non può essere inferiore a €. 500,00 (cinquecento/00).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due (2).

#### **Articolo 29 - Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le partecipazioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare all'organo Amministrativo il proposto acquirente e tale Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 33.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale della partecipazione.

#### **Articolo 30 - Deliberazione di emissione**

L'emissione dei titoli destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sui titoli emessi;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci .

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi

patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell' assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

### **Articolo 31 - Recesso dei soci sovventori**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione dei titoli partecipativi a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

## **TITOLO VI**

### **TITOLI DI DEBITO**

#### **Art. 32 - Titoli di debito**

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, la cooperativa può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea dei soci, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

## **TITOLO VII**

### **PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO , RIPARTO DEGLI UTILI**

#### **Articolo 33 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può mai essere superiore ai limiti di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 13. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della

richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente. statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente statuto.

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 36 (trentasei) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

### **Articolo 34 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

### **Articolo 35 – Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità;
- riconoscere la professionalità;
- riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate, o anche mediante emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

### **Articolo 36 - Destinazione dell'utile**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale e comunque nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge (art. 11 legge 59/1992);
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 35 (trentacinque);
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:
  - 1) ai soci cooperatori lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
  - 2) ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 (due) punti;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote di sovvenzione quale dividendo da determinarsi in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci cooperatori;
- f) un'eventuale quota come dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- g) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- h) una quota ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- i) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

### **Articolo 37 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori**

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di



trasferire le proprie quote e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione art. 13.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione ai sensi dell'articolo 47 (quarantasette).?

## TITOLO VIII

### GOVERNO DELLA

#### COOPERATIVA

### **Articolo 38 - Sistema di amministrazione e organi sociali**

La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale e pertanto gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato o il revisore contabile qualora previsto dalla legge.

### **Sezione I - L'Assemblea dei soci**

### **Articolo 39 - Competenze dell'assemblea**

Le decisioni dei soci, quali che siano le materie e gli argomenti su cui decidere, sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479, quarto comma, e dell'art. 2479-bis del codice civile. L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e su quelle sottoposte alla sua approvazione dagli amministratori o dai soci, ai sensi dell'art.2479, primo comma, del codice civile.

### **Art. 40 – Convocazione**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso con lettera anche a mano, fatta avere ai soci, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima con ricevuta di ritorno inviata ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che l'Organo amministrativo riterrà opportuno invitare.

### **Articolo 41 - Intervento e voto**

Nelle assemblee possono votare soltanto i soci aventi diritto al voto e che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all' art. 2372 c. c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere massimo un voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 30. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

### **Articolo 42 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, il revisore contabile o i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 4) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'articolo 2409 - quater del Codice Civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci se nominati e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 - bis, se nominato;
- 6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 8) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal Consiglio di Amministrazione;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 35 (trentacinque) del presente statuto;
- 10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

### **Articolo 43 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice Civile;
- 2) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- 3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis del Codice Civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,

poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo Amministrativo.

### **Articolo 44 - Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

### **Articolo 45 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci sovventori dall'articolo 12 e per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale dall'articolo 18 (diciotto) del presente statuto.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute; per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 18 (diciotto) del presente statuto, per i soci sovventori si rinvia all'articolo 12 (dodici) del presente statuto.

I soci persone giuridiche possono avere massimo un voto. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio può essere conferita una sola delega. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

#### **Articolo 46 - Presidenza dell'assemblea**

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, il verbale dell'Assemblea dei soci deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **Sezione II - Il Consiglio di Amministrazione**

##### **Articolo 47 - Elezione e composizione**

La cooperativa è amministrata, secondo determinazione dell'assemblea ordinaria, alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero o da un Amministratore Unico.

Salvo quanto previsto per i soci sovventori dall'articolo 12 (dodici) del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, o alle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori, procuratori speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto.

#### **Articolo 48 - Rappresentanza legale**

L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo e allo statuto.

#### **Articolo 49 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi**

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Essi, a norma del terzo comma dell'articolo 2542 del Codice Civile, non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi. La cessazione degli amministratori o dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che ne diano apposita comunicazione alla prima assemblea utile.

#### **Articolo 50 - Riunioni e competenze**

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o da esso demandati alla stessa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies del Codice Civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

## **Articolo 51 – Integrazione e sostituzione degli amministratori**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori o dell'amministratore unico, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

## **Art. 52 - Emolumenti agli amministratori**

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per l'amministratore unico, gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Tutte le cariche sociali possono, col consenso dell'interessato, essere a titolo gratuito.

## **Articolo 53 - Collegio sindacale**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### **Articolo 54 - Controllo contabile**

Se obbligatorio il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile le cui funzioni sono stabilite dall'articolo 2409 ter del Codice Civile.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364 - bis, ultimo comma del Codice Civile.

### **TITOLO IX**

#### **CONTROVERSIE**

#### **Articolo 55 - Clausola Arbitrale**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci,

b) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti la clausola arbitrale e estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa. La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

## **Articolo 56 - Arbitri e procedimento**

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice civile di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso. In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo la proroga di detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell' accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della nomina, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

## **Articolo 57 - Esecuzione della decisione**



Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## **TITOLO X**

### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 58 – Nomina liquidatori**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa l'eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste dall'articolo 44 (quarantaquattro) del presente statuto.

#### **Articolo 59 - Destinazione del patrimonio**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Articolo 60 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

## **Articolo 61 - principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

## **Articolo 62 - Norme applicabili**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.